



REPUBBLICA ITALIANA

18/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Antonietta Bussi	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Donatella Scandurra	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni, iscritto al n. **59849** del registro di segreteria, proposto da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis* in data *omissis* ed ivi residente alla via *Omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Manni David (c.f. MNNDVD80A09E815P pec: studiolegalemanni@ pec.it), in virtù di mandato in calce all'atto di appello;

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciriaco il Grande 21, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Patteri Antonella

(c.f. PTTNNL60E49D665K, pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it); Carcavallo Lidia (c.f. CRCLDI68C66F839U, pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Giannico Giuseppina (c.f. GNNGPP70B67D883T, pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Preden Sergio (c.f. PRDSRG72L16H501O, pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da procura in calce all'atto di costituzione,

avverso

la sentenza/ordinanza n. 134/2021 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata in data 23 febbraio 2021;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITO, all'udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Cerroni Rita Maria Dina, il relatore cons. Petrucci Stefania; nessuno è comparso per le parti.

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto in segreteria il 25 marzo 2022, *Omissis*, già primo Maresciallo Luogotenente dell'Aeronautica Militare, cessato dal servizio in data 29 dicembre 2019 e che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato una anzianità di servizio inferiore ai 15 anni, ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale veniva rigettato il ricorso finalizzato ad ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n.

1092/1973.

Con unico ed articolato motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1091/1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 dolendosi che il Giudice territoriale avrebbe dovuto rilevare che non poteva essere riconosciuta l'aliquota del 35% applicata dall'INPS, poiché riservata al personale civile dello Stato e che il coefficiente di rendimento del 2,44% annuo, individuato dalla sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021, per coloro che maturavano il diritto a pensione al 15° anno di servizio utile non era suscettibile di una *modificatio in peius* per coloro che vantavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni che doveva, comunque, essere computata ai fini del calcolo della quota A) secondo la normativa vigente *ratione temporis*.

Al riguardo, l'appellante aggiunge che la successiva pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 12/2021 ha espressamente statuito che la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità inferiore a 15 anni, deve calcolarsi tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile.

Conclusivamente l'appellante, dopo aver precisato che il riconoscimento dell'aliquota del 2,44%, anziché quella del 2,93% chiesta in primo grado, deve ritenersi implicitamente contenuto nel

più ampio *petitum* avanzato, chiede l'accoglimento dell'atto di gravame, con vittoria di spese del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Con memoria depositata in data 8 gennaio 2024, si è costituito l'Istituto previdenziale appellato chiedendo il rigetto dell'atto di gravame ed affermando che la pronuncia gravata appare conforme alla sentenza n. 1/2021/QM delle Sezioni Riunite a cui è seguita la successiva sentenza n. 12/2021/QM che induce, a rimettersi, comunque, alle valutazioni di codesto Giudice di appello.

All'udienza del 21 settembre 2023, il Presidente, constatata l'assenza in aula del difensore della parte appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale rinviando il giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196 c.g.c., all'udienza del 18 gennaio 2024.

La predetta ordinanza a verbale risulta ritualmente comunicata, a mezzo posta elettronica certificata, dalla segreteria al difensore della parte appellante.

All'odierna udienza del 18 gennaio 2024, il Presidente ha fatto rilevare la mancata comparizione del difensore dell'appellante per la seconda volta, dopo il rinvio disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., alla precedente udienza del 21 settembre 2023.

Non comparso l'Istituto previdenziale, parte appellata.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio rileva il verificarsi della sussistenza delle condizioni di improcedibilità dell'atto di gravame previste

dall'art. 196 c.g.c. ai sensi del quale: *“se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”*.

Risulta, infatti, acclarata la mancata comparizione di parte appellante all'udienza odierna ed a quella precedente del 21 settembre 2023, nella quale l'udienza era stata rinviata mediante ordinanza a verbale ritualmente comunicata alla parte assente.

Pertanto, l'atto di impugnazione va dichiarato improcedibile ai sensi e per gli effetti del su richiamato art. 196 c.g.c.

Nulla per le spese stante la conclusione in rito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, sul giudizio di appello promosso da *OMISSIS*, iscritto al n. **59849** del ruolo generale, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Stefania Petrucci

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi